



Comune di Nave

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N° 36 del 25/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSORIO DOVUTO AI SENSI DELL' ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 PER LE PRATICHE EDILIZIE.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venticinque** del mese di **Marzo** alle ore **17:00**, nella Sede Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
BERTOLI TIZIANO	SI	
VISCHIONI VIRNA	SI	
RAMAZZINI CARLO	SI	
PARADISI ROBERTA	SI	
VENTURINI MARCO	SI	
FRANZONI MATTEO	SI	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Pedersini.

Presiede il il Sindaco Tiziano Bertoli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSORIO DOVUTO AI SENSI DELL' ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 PER LE PRATICHE EDILIZIE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di edilizia" che disciplina, all'art. 16, le modalità di corresponsione del contributo di costruzione, nonché le modalità di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, che di seguito si riporta:

"Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire 1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo; 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune; (comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002) omissis....."

VISTO l'art. 47 della legge n. 457/78 (Norme per l'edilizia residenziale) che ha previsto forme di rateizzazione per gli oneri di urbanizzazione in non più di quattro rate semestrali;

RILEVATO CHE:

- negli ultimi anni sono aumentate le richieste di proroga di validità del titolo abilitativo sia per il ritiro dell'atto, sia per l'inizio dei lavori e per la fine lavori, tanto che la problematica della validità dei titoli è stata affrontata anche dal decreto 133/2014 "sblocca Italia";
- sono cresciute anche le richieste di rimborsi dei contributi versati per rinuncia alla realizzazione dell'intervento dopo il ritiro del permesso di costruire e dopo il termine di proroga costituendo evidenti segni della perdurante crisi economica in atto;
- sono pervenute inoltre sempre più di frequente diverse richieste di rateizzazione del versamento degli importi degli oneri concessori;
- da più parti è stata rappresentata tale esigenza con particolare riferimento agli oneri concessori stante la nota sofferenza economico-finanziaria che grava sulle imprese del settore edile a fronte della quale in alcuni casi l'escussione della fidejussione prestata che comunque dovrà rimanere a garanzia dell'Amministrazione Comunale, può essere determinante ai fini dell'attivazione delle procedure esecutive a carico dell'impresa stessa o dell'interessato.

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di stabilire dei criteri applicativi in ordine alla opportunità di procedere alla rateizzazione degli oneri di urbanizzazione primari e secondari, nonché alla rateizzazione del costo di costruzione e delle maggiorazioni previste per legge (art. 43 L.R. 12/2005 e art. 5 della L.R. 31/2014);

RICHIAMATE le precedenti delibere di Giunta Comunale n. 64 del 14/03/1978, la n. 36 del 12/04/2002 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 22/09/2014 con la quale sono stati adeguati gli oneri di urbanizzazione e stabilite le modalità di corresponsione del contributo concessorio dovuto per il rilascio di titoli abilitativi in edilizia;

RITENUTO di dover tener conto delle problematiche sopra evidenziate e pertanto di prevedere che la rateazione possa avvenire in n.3 rate, previo deposito di idonea garanzia fideiussoria del valore pari all'importo complessivo dell'intero contributo, maggiorato della percentuale massima prevista dall'art. 42 del D.P.R. 380/2001 in caso di omesso o ritardato pagamento dell'importo dovuto, dando atto che lo svincolo della predetta garanzia avverrà solo dopo la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata e che tale verifica sarà effettuata a cura dei competenti uffici comunali;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento rientri nelle competenze assegnate alla Giunta con il TUEL 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell'ufficio urbanistica, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile dell'ufficio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI: - il vigente Regolamento di Contabilità; - gli artt. 42, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI STABILIRE i criteri per la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e smaltimento rifiuti, del costo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, comprensivi delle maggiorazioni di legge (art. 43 L.R. 12/2005 e art. 5 L.R. 31/2014) – definito contributo concessorio -, previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in unica soluzione, prevedendo che tale richiesta dovrà essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento, e pertanto di consentire la rateizzazione di tutti gli importi relativi alle pratiche edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001, secondo le seguenti modalità:

a) il contributo concessorio come sopra definito potrà essere rateizzato come segue:

• **prima rata pari al 50% dovrà essere versata al rilascio del Permesso a costruire o alla presentazione di altro titolo equivalente (S.C.I.A.);**

• **il restante 50% potrà essere suddiviso e versato in 2 rate di cui la prima entro 1 (uno) anno dal rilascio o validità di altro titolo abilitativo e la seconda entro 18 mesi con decorrenza dalla data di rilascio dal permesso o dalla validità di altro titolo equivalente); a queste due rate successive alla prima, saranno aggiunti gli interessi legali al saggio corrente per il periodo di riferimento;**

b) presentazione di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con garanzia a prima richiesta, o garanzia a semplice richiesta o garanzia automatica valida fino al termine del periodo di rateizzazione;

c) ai fini della determinazione dell'importo della polizza da produrre a garanzia, la stessa dovrà essere pari alla parte del contributo non versato al momento del ritiro del permesso di costruire o della presentazione della S.C.I.A o del titolo equivalente, con la maggiorazione del 40% (art. 42 del d.p.r. 380/2001 a titolo di eventuali sanzioni amministrative nel caso di mancato/ritardato pagamento) e degli interessi legali calcolati per il lasso di tempo per il quale perdura la rateizzazione, al tasso corrente al momento dell'attivazione della procedura di rateizzazione;

d) nel caso di S.C.I.A. la prima rata e la polizza a garanzia dei pagamenti residui dovranno essere allegati alla domanda di rateizzazione ed essere prodotte all'Ufficio contestualmente alla

presentazione della stessa, in mancanza trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. art. 42 del d.p.r. 380/2001;

e) La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa con garanzia a prima richiesta o garanzia a semplice richiesta o garanzia automatica, inoltre, dovrà recare le seguenti prescrizioni:

- rimarrà comunque efficace fino a che non sia svincolata mediante il benessere dell'Amministrazione Comunale oppure mediante restituzione dell'originale di polizza con annotazione di svincolo;
- qualora il concessionario non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi stabiliti, la compagnia garante o la banca dovrà prevedere l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata e consentire al Comune di ottenere, senza che essa stessa goda del beneficio della preventiva escussione del contraente, il pagamento degli importi dovuti determinati dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata a semplice richiesta;

f) L'Ufficio Tecnico Edilizia Privata svincolerà le polizze prodotte a garanzia delle restanti rate relative al contributo concessorio, all'avvenuto pagamento dell'ultima rata e ad avvenuto deposito delle relative quietanze avvertendo che il mancato versamento delle somme alle scadenze così precisate darà luogo all'applicazione delle sanzioni e precisamente (rif. Art. 42 dpr 380/2001):

1. l'aumento del contributo in misura pari ai 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 (centoventi) giorni;
2. l'aumento del contributo in misura pari ai 20% quando, superato il termine dei centoventi giorni, il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni;
3. l'aumento del contributo in misura pari ai 40% quando, superato il termine dei centottanta giorni il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni;

g) Decorso inutilmente il termine dei 240 (duecentoquaranta) giorni il Comune provvederà alla riscossione coattiva del complessivo credito mediante iscrizione a ruolo, in unica soluzione, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 28.1.1988, n.43 e della vigente normativa in materia di recupero del credito.

DI STABILIRE che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria **saranno soggetti ad una riduzione del 15% qualora gli interventi edilizi porteranno alla costruzione di edifici residenziali in classe A** secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, fermi restando i parametri prestazionali minimi previsti dall' Allegato Energetico di cui al Regolamento Edilizio comunale, dando atto che la restituzione della quota di cui sopra avverrà dopo la presentazione della S.C.A.E. (segnalazione certificata agibilità edilizia) e del conseguente A.P.E. (attestato di prestazione energetica) che attesti in maniera puntuale la classe energetica dell' immobile previa verifica da parte del competente ufficio della documentazione depositata. Alla restituzione della quota vi provvederà direttamente l' Ufficio Urbanistica secondo le modalità previste in materia.

DI STABILIRE altresì che la procedura di cui sopra sarà applicabile anche alle istanze di permesso di costruire in sanatoria previste dall'art. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001, con la condizione specifica che il contributo dovrà essere versato in due rate uguali, la prima al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, la seconda entro 12 mesi dalla data di rilascio dello stesso. Rimangono invariate le forme di garanzie da prestare così come previste dai punti precedenti.

2. di demandare al Responsabile dell'Unità Organizzativa Urbanistica l'assunzione di tutti gli adempimenti e atti conseguenti alla presente deliberazione;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo

Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

4. di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.267/2000;

5. di dare atto che le nuove modalità entreranno in vigore a decorrere dal 01/06/2019.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Tiziano Bertoli

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Enrica Pedersini

(Sottoscrizione apposta digitalmente)